



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante "Pronuncia di orientamento generale" sull'attività consultiva;

VISTE le deliberazioni della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;

VISTA la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

VISTA la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni relative alle aree di attività di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita da ultimo con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

VISTA la nota del 27 gennaio 2021 del Comune di Civita D'Antino con la quale il Sindaco ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;

VISTA la nota del 1° febbraio 2021 del CAL con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Civita D'Antino;

VISTA l'ordinanza n. 6 del 23 febbraio 2021, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione alla Camera di consiglio del 24 febbraio 2021;

UDITO il relatore, Primo Referendario Giovanni GUIDA,

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Civita D'Antino (abitanti 1.024) – dopo aver ampiamente ricostruito il quadro normativo relativo all'indennità spettante al Presidente del Consiglio comunale dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti - ha chiesto a questa Sezione se, pur essendo stata istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale, senza definirne finora l'indennità, quest'ultima possa essere comunque erogata allo stesso e con quale decorrenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Magistratura contabile in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, concernente l'attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica.

1.1. La richiesta di parere deve essere dichiarata soggettivamente ammissibile, in quanto formulata dal Sindaco del Comune interessato e trasmessa per il tramite del CAL.

1.2. Per quanto attiene al profilo oggettivo, giova ricordare preliminarmente come il limite della funzione consultiva fa escludere qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa, che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge, o che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali. È stato, altresì, specificato da parte della costante giurisprudenza delle Sezioni di controllo la necessaria sussistenza dell'ulteriore presupposto

della rilevanza generale della questione sollevata con la richiesta di parere. Questo presupposto determina, in altre parole, che possano essere ricondotte alla funzione consultiva della Corte le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Infine, l'esercizio della funzione consultiva da parte di questa Sezione non può interferire con quello di altre funzioni di controllo alla stessa intestate. Infine, come evidenziato peraltro da altra Sezione di questa Corte (Sez. contr. Lombardia n. 267/2016/PAR), non possono formare oggetto di parere quesiti miranti anche ad ottenere l'avallo preventivo della magistratura contabile in riferimento alla conclusione di specifici atti gestionali che rientrano, nel rispetto delle previsioni applicabili, nella discrezionalità dell'Ente. Ciò al fine di evitare commistioni ed ingerenze della Corte dei conti nelle concrete attività amministrative di competenza degli Enti territoriali, incompatibili con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale.

2. Alla luce dei consolidati principi ora richiamati, la richiesta di parere in esame può essere considerata oggettivamente ammissibile nella parte in cui mira a richiedere la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, essendo di contro inammissibile qualsiasi valutazione in ordine alla concreta erogabilità della predetta indennità a soggetti che ricoprono o hanno ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale.

2.1. Venendo, conseguentemente, all'esame del merito della richiesta così come ora circoscritta, va preliminarmente ricordato che la Sezione delle Autonomie di questa Corte ha statuito come sia direttamente connessa allo *status* di amministratore locale «*l'acquisizione di diritti di carattere economico che rinvergono fondamento nei principi sanciti dall'art. 51 della Costituzione nonché nell'art. 7 della Carta Europea dell'autonomia locale recepita nel nostro ordinamento con Legge di ratifica 30 dicembre 1989 n. 439 che, pur priva di immediato contenuto precettivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 325/2010), si pone come parametro di riferimento per il legislatore e l'interprete*» (deliberazioni n. 35/SEZAUT/2016/QMIG e n. 24/SEZAUT/2014/QMIG).

3. Ne deriva che, nel rispetto dei parametri normativi indicati dallo stesso Comune istante, ove nello statuto di un comune con popolazione sino a 15.000 abitanti sia prevista – alla luce del disposto dell'art. 39, comma 1, TUEL - la figura del Presidente del Consiglio comunale, a quest'ultimo non possa che spettare l'indennità di funzione, di cui all'art. 5 del Decreto 4 aprile 2000, n. 119.

3.1. La concreta quantificazione di quest'ultima, come peraltro già messo in evidenza da altra Sezione di questa Corte (Sez. controllo Lombardia n. 67/2020/PAR), presuppone un espresso atto deliberativo da parte del Comune, in quanto tale quantificazione – alla luce anche della novella recata dall'art. 57-quater, comma 1, del d. l. 26 ottobre 2019, n. 124, (convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157) che ha inserito un comma 8 bis all'interno

dell'art. 82 TUEL in forza del quale «*la misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti*» - non appare poter operare *ex lege*, postulando una scelta decisionale rimessa alla discrezionalità dell'Ente.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo - in relazione alla richiesta formulata dal Sindaco del Comune di Civita d'Antino, con nota del 27 gennaio 2021.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Sindaco del Comune di Civita d'Antino, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

Il Magistrato relatore

Giovanni GUIDA

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella Giammaria